

L'ALTA CORTE

Registrazione 2020 N.

2020/271 COS

VISTA L'ISTANZA PRESENTATA DA INORA LIFE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY
(DCA)

E VISTA L'ISTANZA PRESENTATA DA MONUMENT LIFE INSURANCE DESIGNATED
ACTIVITY COMPANY (DCA)

E AI SENSI DELL'ASSURANCE COMPANIES ACT 1909

E AI SENSI DELL'INSURANCE ACT 1989

E AI SENSI DEL REGOLAMENTO 2015 (ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE)
DELL'UNIONE EUROPEA

ISTANZA

ALL'ALTA CORTE

L'Umile Istanza degli amministratori di Inora Life Designated Activity Company ("**Inora**") (i cui rispettivi nomi e indirizzi sono riportati nel **Primo allegato** qui accluso) si articola come segue:

Sezione 1: Inora

1. Inora è una compagnia di assicurazione registrata con il numero 329745, avente sede legale all'indirizzo di 2 Park Place, Ground Floor, Hatch Street Upper, Dublin 2. Inora fu costituita nella Repubblica d'Irlanda in data 4 luglio 2000 in conformità con le leggi irlandesi come società privata a responsabilità limitata.
2. Inora fu registrata inizialmente come Lyxor Life Limited. In data 4 gennaio 2001, cambiò la sua ragione sociale in Inora Life Limited. In data martedì 15 marzo 2016, diventò una Designated Activity Company (DCA) ai sensi della sezione 16 del Companies Act 2014.
3. Lo statuto di Inora stabilisce che la compagnia è costituita per portare avanti, fra le altre, le seguenti attività:

A.

(1) svolgere in ogni parte del mondo l'attività di compagnia di assicurazione avente come proprio oggetto la transazione di strumenti ordinari di assicurazione per la vita, ovvero attività di qualsivoglia natura fra quelle elencate di seguito, e in particolare:-

- (a) *stipulare ed eseguire contratti di assicurazione sulla vita umana o per il pagamento di rendite sulla vita umana, ma esclusi (in ogni caso) i contratti di cui al punto (c) di seguito;*
- (b) *stipulare ed eseguire contratti di assicurazione per la prestazione di una somma sul matrimonio o sulla nascita di un figlio, essendo tali contratti espressi in vigore per un periodo superiore a un anno;*
- (c) *stipulare ed eseguire contratti di assicurazione sulla vita umana o per il pagamento di rendite sulla vita umana in cui i benefici sono determinati in tutto o in parte in riferimento al valore o al reddito da proprietà di qualsiasi tipo (specificato o meno nei contratti) o in riferimento a fluttuazioni nell'indice o nel valore di una proprietà di qualsivoglia descrizione (indipendentemente dal fatto che sia specificato o meno nei contratti);*
- (d) *stipulare ed eseguire contratti di assicurazione contro le lesioni personali, inclusa l'inabilità al lavoro, l'assicurazione contro la morte derivante da un infortunio e l'assicurazione contro l'invalidità derivante da un infortunio o malattia, laddove questi vari tipi di assicurazione siano stipulati in aggiunta all'assicurazione sulla vita;*
- (e) *stipulare ed eseguire contratti di assicurazione che forniscono prestazioni specifiche contro i rischi di persone che diventano incapaci a seguito di lesioni sostenute a causa di un infortunio o di un infortunio di una determinata classe di malattia o infermità;*
- (f) *effettuare ed eseguire tontine;*
- (g) *effettuare ed eseguire contratti di rimborso del capitale;*
- (h) *stipulare ed eseguire contratti per la gestione degli investimenti di fondi pensione o contratti che siano combinati con contratti di assicurazione che coprono la conservazione del capitale o il pagamento di un interesse minimo.*

(2) *riassicurare o contro-assicurare i rischi assunti dalla Compagnia.*

...

(27) *fare tutte queste altre cose è altrettanto incidentale o favorevole al raggiungimento degli oggetti di cui sopra o di uno qualsiasi di essi.*

4. Inora è autorizzata dall'articolo 3 (19) del suo atto costitutivo a "*vendere o altrimenti disporre in parte o in toto dell'attività o della proprietà della Compagnia, insieme o separatamente, per il corrispettivo che la Compagnia riterrà opportuno e, in particolare, per azioni, obbligazioni o titoli di qualsivoglia altra società che abbiano o meno finalità simili in toto o in parte a quelli della Compagnia medesima*".
5. Inora è autorizzata dalla Banca Centrale d'Irlanda (la "**Banca Centrale**") a svolgere attività di assicurazione sulla vita ai sensi della Classe III (*Contratti collegati a fondi di investimento con Classe I collegata*) e Classe VI (*Operazioni di rimborso del capitale con Classe I collegata*) come stabilito nell'Allegato 2 del Regolamento 2015 dell'Unione Europea (Assicurazione e Riassicurazione) (il "**Regolamento 2015**"). Benché autorizzata ai sensi della Classe VI, Inora non svolge alcuna attività di Classe VI.
6. A decorrere dal 27 marzo 2020, l'unico azionista di Inora è MLIDAC (il Cessionario) (come definito di seguito nella Sezione 3).

Sezione 2: Premessa

7. Inora, una compagnia di assicurazione registrata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale, ha accettato di vendere l'Attività trasferente (la "**Attività trasferente**", come definita nel piano di trasferimento delineato per questa Istanza (il "**Piano**")) a Monument Life Insurance Designated Activity Company ("**MLIDAC**"), un'impresa irlandese di assicurazione sulla vita.
8. Inora e MLIDAC fanno parte del gruppo MonumentRe (il "**Monument Group**") e sono entrambe controllate indirette di Monument Re Limited, una società registrata secondo le leggi delle Bermuda e con sede legale in Crown House, 4 Par-la-ville Road, Hamilton HM08, Bermuda. Il Monument Group è attualmente impegnato a dare vita a un progetto di consolidamento delle sue entità irlandesi, a seguito del quale, Monument Trinity B DAC (già nota come Monument Assurance DAC) (azionista diretta attuale di MLIDAC) e Monument Trinity A DAC (già nota come Monument Insurance DAC) (azionista diretta attuale di Monument Trinity B DAC) saranno sciolte con liquidazione volontaria dei soci, il che porterà Monument Re Limited a diventare l'azionista diretta di MLIDAC. Si prevede che ciò debba avvenire prima della Data di esecuzione del Piano (come definita nel Piano stesso).

9. I termini del trasferimento dell'Attività trasferente (che include a sua volta le Polizze, i Contratti, le Attività e le Passività trasferenti) sono stabiliti nel Piano.
10. Resta inteso che l'interesse legale nell'Attività trasferente verrà trasferito a MLIDAC a decorrere dalle ore 23:59 del 31 Dicembre 2020 (la “**Data di esecuzione del Piano**”).

Sezione 3: Il cessionario

11. MLIDAC è una compagnia di assicurazione registrata con il numero 325795. Ha la sua sede legale e principale sede di attività all'indirizzo 2 Park Place, Hatch Street Upper, Dublin 2. MLIDAC è stata costituita nella Repubblica d'Irlanda in data 8 aprile 2000 ai sensi della legge irlandese come società privata a responsabilità limitata.
12. MLIDAC fu registrata inizialmente come Pumry Limited. In data 4 aprile 2011 cambiò la sua ragione sociale in Laguna Life Limited. In data giovedì 2 giugno 2016, diventò una Designated Activity Company (DCA) ai sensi della sezione 16 del Companies Act 2014. In data 2 aprile 2020 cambiò la sua ragione sociale in Monument Life Insurance Designated Activity Company.
13. Le finalità per cui MLIDAC fu costituita sono dettagliate nell'Articolo 2 del suo Atto costitutivo e includono, fra le altre:

3.1 svolgere l'attività di assicurazione sulla vita e assicurazione contro i danni in tutte o alcune delle classi autorizzate dalla Banca centrale d'Irlanda, come definito nei Regolamenti 2015 dell'Unione europea (assicurazione e riassicurazione) (ovvero come lo stesso può in qualsiasi momento essere emendato, modificato e/o integrato per statuto, regolamento o altro.)

3.2 effettuare ed eseguire contratti di assicurazione, mediante emissione di polizze, obbligazioni o certificati di dotazione o altro, per cui, in cambio di uno o più premi pagati all'assicuratore, una somma o una serie di somme possono essere dovute all'assicurato in futuro;

3.3 intraprendere, accettare e stipulare contratti, accordi e trattati di riassicurazione e contro-assicurazione dei rischi e delle responsabilità di assicurazione sulla vita di qualsiasi natura concesse o accettate da altre persone o enti (con piena facoltà di retrocedere ogni e qualsiasi attività di riassicurazione o contro-assicurazione);

3.4 contro-assicurare o riassicurare qualsiasi rischio o passività assicurativa assunti dalla Compagnia;

3.5 svolgere tutti o qualsiasi tipo di attività di indennizzo o garanzia di un tipo ora noto o concepito in seguito;

3.13 svolgere attività ulteriori o di altro tipo che possano essere coerenti con gli obiettivi di cui sopra”.

14. MLIDAC è autorizzata dalla Banca Centrale ai sensi del Regolamento 2015 a svolgere attività di assicurazione sulla vita nella Classe I (*Assicurazione sulla vita e contratti per il pagamento di rendite sulla vita umana, ma escluse le Classi II e III*), Classe III (*Contratti collegati a fondi di investimento*) e Classe IV (*Contratti di assicurazione sanitaria permanente*) come stabilito nell'Allegato 2 del Regolamento 2015.
15. MLIDAC è, inoltre, autorizzata a eseguire contratti di assicurazione non-vita di classe I, II e XVI (tale autorizzazione si estende a coprire portafogli chiusi di attività che MLIDAC ha acquisito da Monument Trinity B DAC e Monument Trinity A DAC in virtù di un piano di trasferimento entrato in vigore il 30 giugno 2020).
16. MLIDAC ha anche chiesto alla Banca Centrale di estendere la sua autorizzazione per includere attività di assicurazione sulla vita di Classe VI (*Operazioni di rimborso del capitale*), in quanto tale classe è definita nell'Allegato 2 del Regolamento 2015 (sebbene questa classe non sia rilevante per l'Attività trasferente).
17. MLIDAC propone di accettare un trasferimento dell'Attività trasferente da Inora ai sensi del Piano ed è autorizzata a farlo dalla clausola 3.13 del suo Atto costitutivo che le consente di "*acquisire e intraprendere la totalità o una parte dell'attività, proprietà, avviamento e beni di qualsivoglia persona fisica o giuridica che svolga o intenda svolgere una qualsiasi delle attività che la compagnia è autorizzata a svolgere, oppure che può essere opportunamente esercitata in relazione alla stessa, ovvero ancora che possa apparire in grado di arrecare, direttamente o indirettamente, benefici all'azienda*".
18. L'unico azionista di MLIDAC è Monument Trinity B DAC, società costituita ai sensi della legge irlandese con numero di registrazione 265960 e con sede legale e principale all'indirizzo di 2 Park Place, Ground Floor, Hatch Street Upper, Dublin 2. Si propone che Monument Trinity B DAC e Monument Trinity A DAC (attuale azionista diretto di Monument Trinity B DAC) siano sciolte a breve mediante liquidazione volontaria dei soci e, come parte del processo di liquidazione, le azioni MLIDAC possedute siano trasferite a Monument Re Limited in modo che Monument Re Limited (una società registrata secondo le leggi delle Bermuda e con sede legale all'indirizzo di Crown House, 4 Par-la-ville Road, Hamilton, HM08, Bermuda) diventi l'azionista unico di MLIDAC. Monument Re è una compagnia di riassicurazione costituita nelle Bermuda e acquirente di assicuratori europei ad alta intensità di asset, spesso in fase di

liquidazione. Monument Re è sostenuta da azionisti che includono Hannover Re, il terzo riassicuratore a livello mondiale; Enstar, consolidatore danni leader in fase di liquidazione quotata al NASDAQ, ed E-L Financial, la controllante della compagnia di assicurazione vita canadese, Empire Life.

Sezione 4: Il trasferimento proposto

19. In data 24 marzo 2020, il Consiglio di Amministrazione di Inora ha deliberato, e in data 19 agosto 2020 ha confermato per iscritto, previa ratifica di questa Onorevole Corte, che l'Attività trasferente sarà trasferita da Inora a MLIDAC a decorrere dalla Data di esecuzione del Piano.
20. Gli scopi commerciali primari del Piano sono di predisporre il trasferimento dell'Attività trasferente da Inora, in qualità di proprietario legale e beneficiario materiale, a DAC e la conseguente assunzione, tra le altre, delle Attività e delle Passività interessate dal trasferimento (i cui termini sono definito nel Piano) da Inora in modo tale che MLIDAC subentri a Inora nei suoi diritti e nei suoi obblighi ai sensi delle Polizze e dei Contratti trasferenti a decorrere dalla Data di esecuzione del Piano. Il trasferimento permette a MLIDAC di complementare il suo portafoglio di attività esistenti e consentirà a Inora di cessare di svolgere la propria attività assicurativa e di restituire la propria autorizzazione alla Banca Centrale. Resta inteso che i contratti relativi all'Attività trasferente (come definita nel Piano) verranno trasferiti da Inora a MLIDAC previa ratifica del Piano da parte di questa Onorevole Corte. Inora si metterà in contatto con fornitori di servizi di terze parti a tale riguardo, secondo le esigenze.
21. Poiché il Piano proposto è infragruppo, né Inora né MLIDAC hanno ritenuto necessario stipulare un accordo di trasferimento formale dell'attività.
22. L'Attività trasferente comprende il ramo Vita rientrante nella Classe III (*Contratti collegati a fondi di investimento con Classe I collegata*) come stabilito nell'Allegato 2 del Regolamento 2015.
23. Tra le Polizze trasferenti (come definite nel Piano) da trasferire ai sensi del Piano sono comprese tutte le polizze emesse da Inora che sono, o possono essere considerate, esistenti alla Data di esecuzione del Piano ma escludendo le Polizze residue (come definito nel Piano). Tutte le Polizze trasferenti sono coperte dall'autorizzazione di Classe III di Inora. Inora non ha attività di Classe VI.

24. Gli Stati membri dello SEE in cui sono state stipulate le Polizze trasferenti ai fini del Regolamento 2015 sono Belgio, Francia, Germania e Italia.
25. Nonostante quanto dichiarato sopra, un piccolo numero di Assicurati trasferenti si è successivamente trasferito in Austria, Danimarca, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia e Regno Unito (essendo gli Stati membri esposti ai rischi in questo caso ai sensi dell'Articolo 41(5)(b) del Regolamento 2015) (gli "Stati Membri dell'Impegno") e anche ad alcuni Paesi terzi (tra cui Canada, Cina, Costa d'Avorio, Giappone, Marocco, Svizzera, Australia e USA).
26. Il trasferimento proposto dell'Attività trasferente a MLIDAC non arrecherà pregiudizio né ad alcuno degli Assicurati né a terzi.

Sezione 5: Relazione di un attuario indipendente

27. Ai sensi della sezione 13(3)(b) del 1909 Act, Brian Morrissey di KPMG, un attuario indipendente (l'"**Attuario indipendente**") ha preparato una relazione recante la data 11 agosto 2020 (la "**Relazione**"). L'Attuario indipendente ha anche preparato una sintesi della Relazione recante la stessa data (la "**Relazione sintetica dell'AI**") e nota nella Relazione che la versione sintetica della Relazione copre i punti materiali e le questioni sollevate nella Relazione, e osserva che la Relazione sintetica dell'AI verrà fornita agli Assicurati trasferenti.
28. La Relazione espone l'opinione dell'Attuario indipendente sui probabili effetti del Piano su Inora e MLIDAC (indicate collettivamente nella Relazione come le "**Società del Piano**") e che include (i) gli assicurati Inora trasferenti e (ii) gli assicurati MLIDAC esistenti.
29. Una conclusione dei principali risultati dell'Attuario indipendente è contenuta nella sezione 2.1.5 della Relazione.
30. Nel completare la Relazione, l'Attuario indipendente ha esaminato le conseguenze attuali e potenziali del Piano. L'Attuario indipendente ha identificato i gruppi di assicurati interessati e ha considerato (i) l'effetto del Piano sulle attività, le passività e il capitale regolamentare delle Società del Piano, (ii) l'impatto del Piano sulla sicurezza di ciascun gruppo di assicurati, (iii) l'impatto del Piano sulle aspettative di benefici di ciascun gruppo di assicurati e (iv) altri aspetti dell'impatto del Piano, ad esempio, il servizio agli assicurati e qualsiasi cambiamento nell'amministrazione o altri accordi.

31. Avendo considerato l'impatto del Piano sia sugli assicurati Inora trasferenti che sugli assicurati MLIDAC esistenti, l'Attuario indipendente ha valutato che, a suo parere: (i) il Piano non avrà un effetto negativo sostanziale sulle aspettative di benefici ragionevoli di alcuno degli Assicurati (come definito nel Piano, intendendo sia gli assicurati Inora trasferenti che gli assicurati MLIDAC esistenti) interessati; e (ii) il rischio per la sicurezza dell'assicurato è remoto. Pertanto, noto che è opinione dell'Attuario indipendente che gli Assicurati non saranno materialmente danneggiati dal Piano proposto.

Valutazione del piano sulla sicurezza finanziaria delle polizze (sezione 8)

32. Nella sezione 8 della Relazione, l'Attuario indipendente valuta se il Piano avrà un impatto sulla sicurezza finanziaria delle polizze. Nella sezione 8.2, l'Attuario indipendente considera la solidità patrimoniale relativa delle Società del Piano prima e dopo il Piano rispetto a tutti i gruppi di assicurati. Questi dati sono basati su proiezioni attuali e possono essere aggiornati in qualsiasi relazione supplementare.
33. La posizione patrimoniale e di solvibilità previsionale di MLIDAC prima e dopo il trasferimento è indicata nella tabella A di seguito. Questa è basata sui risultati pro-forma al 31 marzo 2020 e, a fini comparativi, si fornisce la posizione di solvibilità di Inora:

Tabella A: Posizione di solvibilità illustrativa di Inora e MLIDAC (€ m)					
	Inora - Pre-Trasferimento	MLIDAC - Pre-Trasferimento	MLIDAC – Pre-trasferimento ma post-vari	MLIDAC – Post-trasferimento (Lordo)**	MLIDAC – Post-trasferimento (Netto)**
Fondi propri	13,1	27,9	30,7	29,7	30,0
Requisito patrimoniale di solvibilità	3,1	8,8	16,6	18,4	15,9
Capitale richiesto	3,7	8,8	16,6	18,4	15,9
Eccesso di fondi propri rispetto al requisito patrimoniale di solvibilità	9,4	19,1	14,1	11,3	14,0
Indice di copertura della solvibilità	353%	317%	185%	161%	188%

34. L'Attuario indipendente osserva che MLIDAC ha un obiettivo di gestione del capitale interno pari al 140% dell'Indice di copertura della solvibilità ("ICS"), più una riserva di capitale di riassicurazione infragruppo. L'Attuario indipendente propone che prima del trasferimento venga effettuato il pagamento di un dividendo di 5 milioni di Euro da Inora

a MLIDAC che serva a garantire che MLIDAC sia capitalizzata per soddisfare il suo obiettivo di gestione del capitale interno e per ridurre i requisiti patrimoniali di solvibilità di MLIDAC alla Data di esecuzione del Piano. L'Attuario indipendente nota che si tratta di un'azione chiave per la gestione del capitale e un presupposto nella sua valutazione. Un aggiornamento verrà fornito a questo proposito in qualsiasi relazione supplementare.

35. Dopo il trasferimento, il livello di Fondi Propri di MLIDAC diminuisce da 30,7 milioni di euro a 29,7 milioni di euro a causa di una riduzione di 1 milione di euro dei costi di trasferimento del portafoglio. Si prevede che il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) di MLIDAC aumenterà da 16,6 milioni di euro a 18,4 milioni di euro e il livello di Fondi Propri in eccesso scenderà da 14,1 milioni di euro a 11,3 milioni di euro. Il coefficiente di copertura della solvibilità di MLIDAC continuerà a raggiungere il suo livello di capitale target interno al 161%.
36. Dopo che l'accordo di riassicurazione infragruppo è stato implementato e il dividendo pagato, *“la copertura del capitale regolamentare aumenta dal 161% al 188%. Il livello di Fondi Propri aumenta leggermente da 29,7 milioni di euro a 30,0 milioni di euro e il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) scende da 18,4 milioni di euro a 15,9 milioni di euro.”* Ciò è utile da notare dal punto di vista degli assicurati MLIDAC esistenti, poiché la riassicurazione pianificata è di natura simile alle strutture di riassicurazione esistenti che sono già in atto. Secondo l'Attuario indipendente, *“l'impatto combinato della riassicurazione e dell'azione di gestione del capitale fa sì che la copertura della solvibilità di cui godono gli attuali assicurati MLIDAC sia rimasta sostanzialmente stabile come risultato del Piano, vale a dire che rimane ancora ben al di sopra dei livelli minimi regolamentari e continua a raggiungere i suoi target di capitale interno”*.
37. Prima del trasferimento, Inora ha un requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) di 3,1 milioni di euro, che è fissato al livello patrimoniale minimo (MCR) di 3,7 milioni di euro. Inoltre, Inora dispone di Fondi Propri per 13,1 milioni di euro, eccesso di Fondi Propri disponibili superiori ai requisiti regolamentari di 9,4 milioni di euro e di un requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) del 353%. Secondo l'Attuario indipendente, *“[a] un'azione di gestione chiave concordata a livello di Consiglio di Amministrazione e assunta nel calcolo delle riserve tecniche è che l'attività sia trasferita a MLIDAC in data 30 settembre 2020. La forte posizione di capitale regolamentare riflette questa azione di gestione ed è una considerazione chiave... Senza l'azione di gestione, Inora sarebbe colpita da diseconomie di scala e la sua solvibilità sarebbe minacciata.”*

38. Dopo il trasferimento, gli assicurati Inora passeranno a MLIDAC, una più grande compagnia di assicurazioni sulla vita specializzata nel servizio e nell'amministrazione di portafogli chiusi di attività assicurative come il portafoglio Inora. Dopo il trasferimento di Inora e di vari altri Piani, si prevede che MLIDAC avrà un requisito patrimoniale regolamentare di 18,4 milioni di euro, Fondi Propri disponibili di 29,7 milioni di euro e Fondi Propri disponibili in eccesso al di sopra del requisito regolamentare di 11,3 milioni di euro, con un requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) del 161%. Secondo l'Attuario indipendente, *"il trasferimento del portafoglio dell'attività Inora significa che la copertura di solvibilità di cui godono attualmente gli assicurati Inora trasferenti è diminuita"*.
39. L'Attuario indipendente osserva che *"[mentre] la copertura del capitale regolamentare si è ridotta per gli assicurati Inora trasferenti, essi ora fanno parte di un'entità più grande con un livello più elevato di fondi propri e un profilo di rischio più diversificato"*. Inoltre, l'Attuario indipendente osserva che *"il livello corrente di copertura del capitale regolamentare di cui godono attualmente gli assicurati Inora riflette il trasferimento in corso di esecuzione, poiché, senza di esso, la posizione di solvibilità di Inora come entità autonoma sarebbe minacciata"*.
40. Per gli assicurati Inora, dopo l'implementazione della copertura riassicurativa infragruppo, la copertura del capitale regolamentare è ancora inferiore alla posizione precedente al trasferimento del portafoglio. Tuttavia, secondo l'Attuario indipendente, *"questo riflette il trasferimento in corso di esecuzione, poiché, senza di esso, la posizione di solvibilità di XXX come entità autonoma sarebbe minacciata"*.
41. L'Attuario indipendente conclude, in relazione alla copertura di solvibilità, che:
- i. Il Piano non avrà un effetto negativo sostanziale sulla sicurezza finanziaria degli assicurati Inora trasferenti e degli assicurati MLIDAC esistenti; e
 - ii. Il livello di Fondi Propri e della copertura di solvibilità nel periodo successivo al trasferimento in MLIDAC è ampiamente superiore al minimo regolamentare ed è al di sopra dei livelli target interni fissati da MLIDAC.

Conclusione sull'impatto del piano sulla sicurezza delle polizze (Sezione 8.4 della Relazione)

42. L'Attuario indipendente ha considerato i seguenti elementi chiave nel valutare la sicurezza degli assicurati Inora trasferenti e degli assicurati MLIDAC esistenti: i) requisiti del regime regolamentare; (ii) risorse di capitale disponibili; (iii) profilo di

rischio; (iv) profilo di capitale; e (v) piani di mitigazione del rischio e del capitale. L'Attuario indipendente ha osservato che, sulla base della sua considerazione di questi elementi chiave, il rischio che i benefici degli Assicurati siano pregiudicati in termini di sicurezza finanziaria è remoto e, pertanto, gli assicurati Inora trasferenti e gli assicurati MLIDAC esistenti non saranno danneggiati dal Piano.

Equo trattamento degli assicurati (Sezione 9 della Relazione)

43. L'Attuario indipendente ha, inoltre, valutato gli effetti del Piano sull'equo trattamento degli assicurati Inora trasferenti e degli assicurati MLIDAC esistenti, concentrandosi sui seguenti aspetti:
- (a) Sicurezza dei benefici – considerata la solidità finanziaria e il costante rispetto dei requisiti della normativa Solvency II, l'attuazione del Piano non dovrebbe avere un effetto negativo rilevante sulla sicurezza degli assicurati Inora trasferenti o degli assicurati MLIDAC esistenti.
 - (b) Scelta dei fondi: tutti i fondi attualmente disponibili per gli assicurati Inora saranno disponibili anche dopo il completamento del Piano. È intenzione di MLIDAC mantenere l'ampiezza dell'offerta attualmente fornita da Inora in considerazione dei requisiti normativi locali applicabili. Secondo l'Attuario indipendente, l'attuazione del Piano non avrà un effetto negativo sull'equo trattamento degli assicurati a tale riguardo.
 - (c) Diritto ai benefici: le pratiche esistenti in materia di riscatto, maturazione, cessione o morte rimarranno in vigore dopo il trasferimento. I sinistri che vengono liquidati nel corso della normale attività verranno evasi allo stesso modo dopo il trasferimento. L'attuazione del Piano non avrà un effetto negativo sull'equo trattamento degli assicurati a tale riguardo.
 - (d) Termini e condizioni della polizza: non verranno apportate modifiche ai termini e alle condizioni delle Polizze trasferenti o delle polizze MLIDAC esistenti.
 - (e) Gestione delle polizze - Inora intende migrare i servizi di finanza, amministrazione delle polizze e amministrazione dei fondi dal fornitore di servizi esistente, DST, a partire dal 31 agosto 2020. I servizi di amministrazione delle polizze migreranno a Equiniti e ciò avrà effetto dal 10 agosto 2020. I servizi di amministrazione e finanziamento dei fondi migreranno a MISL e avranno effetto dal 31 agosto 2020. L'Attuario indipendente non rileva problemi in quanto si prevede che questo sarà completato prima del Piano.

- (f) Spese e oneri - questi rimarranno invariati come conseguenza del Piano per tutti gli Assicurati e non ci sono problemi da notare.
 - (g) Costi del Piano - tutti i costi associati al Piano saranno sostenuti dagli azionisti di Inora e di MLIDAC o direttamente da Inora e MLIDAC. Nessun costo sarà a carico degli Assicurati e non ci sono problemi da segnalare.
 - (h) Discrezione – Per quanto riguarda la gestione delle polizze Inora, i livelli di discrezionalità a disposizione del management sono limitati, relativamente agli oneri riscossi, ai fondi offerti e all'approccio al prezzo unitario. Ci sono alcune aree minori di discrezionalità in cui Inora ha il diritto di variare gli addebiti su alcune polizze vendute in Belgio, tuttavia Inora non ha mai esercitato questi poteri discrezionali e si prevede che questa pratica non cambierà.
 - (i) Reclami e ricorso – le procedure di gestione dei reclami attualmente adottate dalle Società del Piano sono ben allineate. Sia gli assicurati Inora trasferenti che gli assicurati MLIDAC esistenti attualmente inoltrano reclami al Financial Services and Pensions Ombudsman (Garante per i servizi finanziari e pensionistici). Non ci saranno modifiche a seguito del Piano per gli Assicurati e non ci sono problemi da notare.
 - (j) Tassazione – La Relazione rileva che gli assicurati Inora trasferenti non saranno interessati dal Piano in materia di tassazione.
 - (k) Comunicazioni agli assicurati – L'attuario Indipendente rileva che gli è stata fornita una copia della circolare sulle comunicazioni e osserva che non ha alcun problema con essa. In particolare, osserva che la Relazione sintetica dell'AI copre i punti materiali e le questioni sollevate nella Relazione. Rileva, inoltre, che nel complesso è soddisfatto dell'approccio di comunicazione e convinto che gli assicurati MLIDAC esistenti non saranno in alcun modo penalizzati dal mancato rilascio di una copia della Relazione dell'AI o della Relazione sintetica dell'AI.
44. L'Attuario indipendente osserva che, nel complesso, è convinto che gli Assicurati saranno trattati in modo equo dopo il trasferimento e che le loro ragionevoli aspettative non saranno vanificate dal trasferimento.

Sezione 6: Questioni normative

45. Ai sensi dell'articolo 41 del Regolamento 2015, Inora ha notificato alla Banca Centrale il Piano proposto in data 27 luglio 2020.
46. In virtù del fatto che la Banca centrale è l'autorità competente del Cessionario (ossia, MLIDAC) nonché di Inora, non è necessario che la Banca centrale notifichi qualsivoglia altra autorità competente dello SEE ai sensi dell'Articolo 41(3)(a) del Regolamento 2015.
47. Ai sensi dell'Articolo 41(3)(b) del Regolamento 2015, il Piano proposto non può essere attuato senza aver ottenuto anche l'approvazione dell'autorità competente di ciascuno Stato membro del SEE in cui i contratti *"sono stati stipulati in regime di libero stabilimento o di libera prestazione di servizi"*. Le Polizze trasferenti sono state stipulate in Belgio, Francia, Germania e Italia. Ciononostante, alcune autorità di regolamentazione dell'UE si aspettano di essere informate del trasferimento in circostanze in cui vi sono assicurati residenti nella loro giurisdizione, nonostante i contratti non siano stati stipulati lì. Questa era la prassi prima che la normativa Solvency II diventasse legge e, benché non sia obbligatoriamente richiesto dalla stessa, potrebbe essere prudente adottare questo approccio per evitare che una autorità di regolamentazione sollevi la questione. Di conseguenza, Inora ha richiesto che la Banca centrale informi le autorità di regolamentazione degli Stati membri dello SEE in cui gli Assicurati trasferenti sono ora residenti come stabilito nell'Allegato 3.
48. Se le autorità di regolamentazione non rispondono alla Banca centrale entro 3 mesi, questa avrà il diritto di ritenere che le autorità di regolamentazione abbiano acconsentito tacitamente al Piano proposto.
49. La legge italiana prevede l'obbligo per il cedente (Inora) di notificare direttamente all'autorità di regolamentazione italiana una proposta di trasferimento. Di conseguenza, in data 14 agosto 2020, il rappresentante legale di Inora ha dato notifica del trasferimento direttamente al regolatore italiano (IVASS).

Sezione 7: Consulenza legale locale

50. In circostanze in cui gli Assicurati trasferenti sono residenti in Belgio, Francia, Austria, Danimarca, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Regno Unito e Germania oltre che in Italia, è stato chiesto il parere di consulenti locali in tutte queste giurisdizioni per

garantire la piena osservanza da parte di Inora dei requisiti normativi in materia di pubblicità/notifica in ognuna di esse.

Sezione 8: Notifiche / pubblicità

51. È stato preparato un piano di comunicazione dettagliato per garantire che tutte le parti interessate siano a conoscenza del Piano proposto.
52. Al 17 luglio 2020, Inora aveva circa 1.910 polizze in circolazione che verranno trasferite a MLIDAC secondo i termini del Piano. Laddove l'Attività trasferente comprenda attività di assicurazione sulla vita, ai sensi della sezione 13 del 1909 Act è fatto obbligo di trasmettere ai singoli Assicurati Inora e MLIDAC i documenti specificati nell'articolo 13(3)(b) della medesima legge.
53. Ai sensi della sezione 13 del 1909 Act, Inora ha preparato una lettera (la "**Circolare dell'Assicurato**") sotto forma di circolare che espone i fatti sostanziali relativi al Piano, descrive la natura del Piano e, previa approvazione di questa Onorevole Corte, includerà una sintesi (piuttosto che la totalità) della Relazione (ossia la Relazione sintetica dell'AI), approvata dall'Attuario indipendente. La Relazione sintetica dell'AI è stata approvata dall'Attuario indipendente, il quale si è detto convinto che agli Assicurati debba essere fornita una sintesi della Relazione piuttosto che il testo completo della Relazione come indicato nella Sezione 9.2.11 della Relazione stessa. Una copia della Circolare dell'Assicurato (in lingua inglese) sarà inviata all'ultimo indirizzo noto degli Assicurati trasferenti e redatta nella stessa lingua utilizzata nella documentazione della polizza fornita a tale assicurato da Inora.
54. In conformità con la sezione 13(3)(b) del 1909 Act, la Circolare dell'Assicurato deve essere trasmessa a ciascun assicurato Inora e MLIDAC al loro ultimo indirizzo noto, a meno che questa Onorevole Corte non dia indicazioni contrarie in tal senso. Nel caso in esame e nelle circostanze in cui l'Attuario indipendente abbia confermato nella sua Relazione che il Piano non avrà alcun effetto negativo sostanziale sugli Assicurati concessionari, si propone che la Circolare degli Assicurati non venga trasmessa agli assicurati esistenti di MLIDAC. Si propone invece che la Circolare dell'Assicurato venga trasmessa solo agli Assicurati trasferenti. L'Attuario indipendente ha confermato nella sua Relazione di ritenere opportuno procedere in questo modo. Si propone, pertanto, fatte salve le indicazioni di questa Onorevole Corte, che la Circolare dell'Assicurato venga trasmessa solo agli Assicurati trasferenti. Ulteriori motivi per cui si ritiene che questa proposta sia appropriata sono indicati di seguito:

- (a) che, dato il numero degli Assicurati totali interessati, il costo aggiuntivo e la spesa per l'invio della Circolare dell'Assicurato agli Assicurati concessionari esistenti sarebbe di circa € 285.000 e, come tale, sproporzionato rispetto a qualsiasi beneficio che potrebbe essere arrecato agli Assicurati concessionari dal ricevimento della documentazione;
- (b) la trasmissione di tale documentazione agli Assicurati concessionari può generare presso di loro inutili preoccupazioni e confusione – in particolare riguardo al timore che i loro diritti e benefici derivanti dalla loro polizza possano essere in qualche modo compromessi dal Piano proposto, quando in realtà non è così;
- (c) non sono richieste ulteriori azioni da parte degli Assicurati cessionari;
- (d) risulta chiaro dalla Relazione dell'Attuario indipendente che il profilo di rischio di MLIDAC *“non cambia in quanto Inora è stata consolidata nel bilancio MLIDAC al 31 dicembre 2019”* (sezione 8.2.6) e, pertanto, il trasferimento non espone gli attuali assicurati MLIDAC a nuovi tipi di rischi;
- (e) l'Attuario indipendente conclude che *“il rischio che i benefici degli assicurati MLIDAC vengano influenzati negativamente in termini di sicurezza finanziaria è remoto. Pertanto, a mio avviso, gli assicurati MLIDAC non saranno materialmente influenzati negativamente dal Piano proposto ”*(sezione 8.4.2); e
- (f) che la Corte può trarre conforto dal fatto che, in conformità con l'altra decisione richiesta dalla Corte, il Piano proposto e l'udienza per l'esame dell'istanza saranno pubblicizzati in una serie di pubblicazioni nonché sul sito web di Inora e MLIDAC; e, inoltre, qualsiasi Assicurato che tema di poter essere danneggiato dal Piano proposto avrà diritto di avvalersi dei servizi di assistenza telefonica applicabili e pertinenti che saranno gestiti sia da Inora che da MLIDAC.

55. In conformità con la Sezione 13(3)(a) del 1909 Act e fatte salve le decisioni di questa Onorevole Corte, sarà pubblicato un preavviso dell'intenzione di presentare questa richiesta insieme alla data dell'udienza (il "**Preavviso di trasferimento**") (i) nell'Iris Oifigiúil (ii), l'Irish Independent (iii), l'Irish Examiner e (iv) il Financial Times (edizione internazionale).

56. Inoltre, in conformità con i requisiti della sezione 13(3)(c) del 1909 Act, la Relazione insieme all'Istanza e al Piano (i "**Documenti di trasferimento**") saranno disponibili per

l'ispezione, dal lunedì al venerdì (esclusi i giorni festivi) tra le ore 9:00 e le ore 17:00 presso (i) gli uffici di Inora e di MLIDAC all'indirizzo di 2 Park Place, Hatch Street Upper, Dublin 2; e (ii) gli uffici dei rappresentanti legali del presentatore dell'istanza, Matheson, 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublino 2 per non meno di 15 giorni lavorativi effettivi tra la data di annuncio dell'istanza nell'Iris Oifigiúil, The Irish Examiner, The Irish Independent e il Financial Times (edizione internazionale) e la data fissata per l'udienza dell'Istanza. Inoltre, i Documenti di trasferimento saranno disponibili online sui siti <http://www.inoralife.com> e <https://www.monumentregroup.com>. Vista l'attuale situazione del COVID-19, per poter esaminare i documenti, gli Assicuratori devono prima fissare un appuntamento.

57. Copie di questa Istanza e dei relativi allegati saranno notificate alla Banca Centrale dopo l'Udienza delle decisioni.
58. In conformità con l'Articolo 41(5)(b) del Regolamento 2015, un avviso del Piano proposto (avente la stessa forma del Preavviso di trasferimento) sarà pubblicato negli Stati Membri elencati nell'Allegato 3 (coincidenti con gli Stati membri degli impegni in questo caso) in conformità e nella misura richiesta dalle leggi di tali Stati membri.

Sezione 9: Costi e spese

59. Fatto salvo quanto diversamente concordato per iscritto, tutti i costi e le spese relativi alla preparazione e all'iter di approvazione del Piano, ivi compresi i costi dell'Attuario indipendente e della conformità con l'Ordine della Corte, saranno sostenuti congiuntamente da Inora e da MLIDAC. Nessun costo o spesa sarà a carico degli Assicurati.

IL VOSTRO RICHIEDENTE, CHIEDE QUINDI UMILMENTE QUANTO SEGUE:

- (1) Un Ordine della Corte ai sensi delle disposizioni della Sezione 13 del 1909 Act (e successive modifiche), del Regolamento del 2015 e della Sezione 36 dell'Insurance Act 1989 (e successive modifiche) che ratifichi il Piano (allegato alla presente);
- (2) Un Ordine della Corte ai sensi della Sezione 36 dell'Insurance Act 1989 che stabilisca le seguenti disposizioni accessorie per l'attuazione del Piano con ciascuna di tali disposizioni a decorrere dalla Data di esecuzione del Piano, a meno che non sia disposto diversamente nel presente documento: -

- (i) l'Attività trasferente (che include le Polizze trasferenti, le Attività trasferenti, le Passività trasferenti e i diritti di Inora nei Contratti trasferenti (ciascuno come definito nel Piano)) sarà trasferita a MLIDAC;
- (ii) che tutti i diritti, i benefici e i poteri conferiti o attribuiti a Inora e le responsabilità imposte a Inora dai Contratti trasferenti o ai sensi degli stessi saranno trasferiti a MLIDAC;
- (iii) che tutti i premi o gli importi attribuibili o riferibili alle Polizze trasferenti saranno pagabili a MLIDAC;
- (iv) che MLIDAC avrà diritto a tutte le difese, rivendicazioni, contro-rivendicazioni e diritti di compensazione ai sensi o in relazione a qualsiasi Contratto trasferente di cui avrebbe disposto Inora;
- (v) tutti i riferimenti in uno qualsiasi dei Contratti di trasferimento a Inora, al consiglio di amministrazione di Inora o a qualunque altro funzionario o agente di Inora devono essere letti come riferimenti a MLIDAC, al consiglio di amministrazione di MLIDAC o a qualunque altro funzionario, dipendente o agente di MLIDAC o, se del caso, agenti di MLIDAC a cui sono stati delegati compiti di amministrazione svolti da MLIDAC. In particolare, fra gli altri, tutti i diritti e/o doveri esercitabili o espressi per essere esercitabili o le responsabilità che devono essere svolte da Inora, dal consiglio di amministrazione di Inora o da qualunque altro funzionario o agente di Inora in relazione a una qualsiasi delle Polizze di trasferimento dovrà dalla Data di esecuzione del Piano e successivamente essere esercitabile o eseguito obbligatoriamente da MLIDAC, dal consiglio di amministrazione di MLIDAC ovvero da qualunque altro funzionario, dipendente o agente di MLIDAC;
- (vi) che le Passività trasferenti siano trasferite e diventino passività di MLIDAC e cessino di essere passività di Inora;
- (vii) che qualsiasi mandato o altra istruzione in vigore alla Data di esecuzione del Piano (ivi inclusa, fra le altre, qualsivoglia istruzione data a una banca dal suo cliente sotto forma di addebito diretto o ordine permanente) e che preveda il pagamento da parte di una banca o altro intermediario dei premi pagabili in base a uno qualsiasi dei Contratti o delle Polizze trasferenti avrà effetto come se avesse disposto e autorizzato tale pagamento a MLIDAC;
- (viii) che qualsiasi mandato o altra istruzione in vigore alla Data di esecuzione del Piano in relazione a qualsivoglia Contratto o Polizza trasferente in merito alle modalità di pagamento di qualsiasi beneficio o altro importo da parte di Inora

dovrà (e nel caso delle Polizze Residue (come definito nel Piano) dalla rispettiva Data di trasferimento successiva (come definito nel Piano)) continuerà a essere in vigore come un'autorità effettiva per MLIDAC;

- (ix) che qualsiasi procedimento giudiziario, para-giudiziario, arbitrale o qualsivoglia reclamo o ricorso a qualunque difensore civico o altri procedimenti per la risoluzione di una controversia o reclamo pendenti avviati da Inora o contro di essa in relazione all'Attività trasferente deve essere portato avanti da MLIDAC o contro di essa e MLIDAC avrà diritto a tutte le difese, rivendicazioni, contro-rivendicazioni e diritti di compensazione di cui avrebbe disposto Inora in relazione a tali procedimenti;
- (x) a partire da ciascuna Data di trasferimento successiva e a decorrere dalla stessa, tutti i procedimenti effettivi e potenziali avviati da Inora o contro di essa in relazione alle Attività residue (come definite nel Piano) o alle Passività residue (come definite nel Piano) saranno portati avanti da MLIDAC o contro di essa, e MLIDAC avrà diritto a tutte le difese, rivendicazioni, domande riconvenzionali e diritti di compensazione di cui avrebbe disposto Inora in relazione a tali Attività e Passività residue;
- (xi) Inora è autorizzata a trasferire a MLIDAC tutti i dati (inclusi i dati personali) detenuti da Inora o per conto di essa in relazione all'Attività in trasferimento (come definito nel Piano);
- (xii) le RegISTRAZIONI (come definite nel Piano), che possono includere i Dati dell'assicurato trasferente (come definito nel Piano) protetti dalle Leggi sulla protezione dei dati (come definito nel Piano), saranno trasferiti a MLIDAC (in modo tale che MLIDAC sarà ritenuto il titolare del trattamento dei Dati dell'assicurato) e possono essere utilizzati da MLIDAC per essere divulgati da Inora a, e utilizzati da, qualsiasi agente o appaltatore di MLIDAC nella stessa misura in cui sono stati utilizzati da Inora e dai suoi agenti o appaltatori prima della Data di esecuzione del Piano per tutti gli scopi previsti in relazione ai Contratti o alle Polizze trasferenti, ivi inclusa, in particolare, la loro amministrazione e tutte le questioni pertinenti o incidentali ad essa;
- (xiii) nella misura in cui sia stata conferita a Inora un'autorità in relazione a una Polizza o a un Contratto trasferente, da un assicurato trasferente in relazione a ciò o da altra persona interessata, ai sensi delle Leggi sulla protezione dei dati o altro strumento, tale autorità sarà considerata come attribuita a MLIDAC;

- (xiv) che alla o dalla Data di esecuzione del Piano qualsiasi documento che attesti o costituisca una polizza contenuta nelle Polizze trasferenti emesse da Inora o il diritto di qualsiasi persona a partecipare ai benefici garantiti dalle Polizze trasferenti o riferimenti a Inora o qualsivoglia forma sintetica o abbreviata delle stesse e/o ai diritti, poteri, doveri e/o obblighi imposti a Inora, nella misura atta a dare pieno effetto al Piano, saranno letti, interpretati e trattati come riferimenti a MLIDAC e/o ai diritti, poteri, doveri e/o obblighi imposti a soggetti MLIDAC in conformità con il Piano.
- (3) Un Ordine della Corte con il quale si intima di dare notizia del suddetto trasferimento nell'Iris Oifigiuil, The Irish Independent, The Irish Examiner, il Financial Times (edizione internazionale) e di darne ulteriore pubblicazione come richiesto in conformità con le leggi degli Stati membri esposti ai relativi rischi e con le indicazioni delle autorità di regolamentazione degli Stati membri in cui sono stipulati i contratti.
- (4) Ogni altro Ordine ulteriore che questa Onorevole Corte riterrà opportuno emettere.

NOTA

Si prevede di inviare una copia di questa istanza (insieme agli Allegati) alle parti che questa Onorevole Corte potrà indicare.

Presentato il giorno _____ del 2020 nella sede centrale da Matheson, Rappresentante legale del richiedente, 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2.

ALLEGATO 1

NOMI E INDIRIZZI DEGLI AMMINISTRATORI DI INORA LIFE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY

- (1) Aidan Holton, 5 Temple Wood, Carton Demesne, Maynooth, County Kildare, Irlanda.
- (2) Jonathan Yates, The Wheelhouse, Shotatton, Ruyton-Xi-Towns Shrewsbury, Regno Unito.
- (3) Kieran Hayes, Kilcoran, Rathdowney, County Laois, Irlanda.
- (4) Ian Britchfield, Shinawil, Ballynerrin, Upper Wicklow Town, County Wicklow, Irlanda.
- (5) Sheelagh Malin, 1 Vernon Grove, Rathgar, Dublin 6, Irlanda.
- (6) Alex Brogden, 28 Grape Bay Drive, Paget, Pg06, Bermuda.
- (7) Manfred Maske, 30 Jennings Road, Southampton, Sb04, Bermuda.
- (8) Peter Madden, 116 Newcourt Road, Bray, County Wicklow, Irlanda.

ALLEGATO 2

Piano

ALLEGATO 3

Livelli di rischio degli Stati membri dello Spazio Economico Europeo (SEE)

1. Belgio
2. Francia
3. Austria
4. Danimarca
5. Lussemburgo
6. Paesi Bassi
7. Polonia
8. Regno Unito
9. Germania
10. Italia

L'ALTA CORTE

Registrazione 2020 N. 2020/271 COS

**VISTA L'ISTANZA PRESENTATA DA INORA LIFE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY
(DCA)**

**E VISTA L'ISTANZA PRESENTATA DA MONUMENT LIFE INSURANCE DESIGNATED
ACTIVITY COMPANY (DCA)**

E AI SENSI DELL'ASSURANCE COMPANIES ACT 1909

E AI SENSI DELL'INSURANCE ACT 1989

**E AI SENSI DEL REGOLAMENTO 2015 (ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE)
DELL'UNIONE EUROPEA**

ISTANZA

Matheson
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Irlanda
DM/ELCA/CF 666909/54
TEL + 353 1 232 2000
FAX + 353 1 232 3333